

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

EVOLUZIONE NORMATIVA

1. Art 28 del DPR 382 / 1980 *Contratti per l'assunzione di lettori (1)*

“Nei limiti dei finanziamenti disposti e ripartiti per questo scopo secondo le modalità previste nel precedente art. 25 ed iscritti nei bilanci universitari, i rettori possono assumere per contratto di diritto privato, su motivata proposta della facoltà interessata, **in relazione ad effettive esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingue**, e anche al di fuori di specifici accordi internazionali, **lettori di madre lingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza**, accertata dalla facoltà, in numero non superiore al rapporto di uno a centocinquanta tra il lettore e gli studenti effettivamente frequentanti il corso. La facoltà deve comunque attestare la specifica competenza dei lettori. I relativi oneri sono coperti con finanziamenti a questo scopo disposti per ciascuna Università con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio universitario nazionale. Le previsioni di spesa verranno effettuate sulla base di dati orientativi desunti dalla consistenza della popolazione studentesca affluente ai singoli corsi relativa al precedente anno accademico.

Deroghe che implicano un rapporto inferiore a quello previsto nel precedente comma possono essere concesse, soltanto per casi di comprovata necessità, dal Ministro della pubblica istruzione, previa motivata deliberazione del consiglio di facoltà sentito il Consiglio universitario nazionale.

I contratti di cui al precedente primo comma non possono protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni (2) .

Le prestazioni richieste ai lettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Università sentito il consiglio di facoltà.

I corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito.”

Note: (1) Articolo interpretato autenticamente dall'art. 7, L. 9 dicembre 1985, n. 705 (“l'art. 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'art.24 della legge 24 febbraio 1967, n.62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali”).

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio 1989, n. 55, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente il rinnovo annuale per più di cinque anni dei contratti di cui al precedente primo comma.

2. ART 4 D.L. 120/1995 convertito con L.236/1995

“1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, **collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre**, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, attraverso la contrattazione decentrata con le rappresentanze sindacali rappresentative dei collaboratori ed esperti linguistici

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Le università, nel caso in cui si avvalgano della facoltà di stipulare i contratti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di assumere prioritariamente i titolari dei contratti di cui **all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1993-1994**, nonché quelli cessati dal servizio per scadenza del termine dell'incarico, salvo che la mancata

rinnovazione sia dipesa da inidoneità o da soppressione del posto. Il personale predetto, ove assunto ai sensi del presente comma, conserva i diritti acquisiti in relazione ai precedenti rapporti

4. Le università procedono annualmente, sulla base di criteri predeterminati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, alla verifica dell'attività svolta. La continuità del rapporto di lavoro è subordinata al giudizio sulla verifica dell'attività svolta con riguardo agli obblighi contrattuali. Resta fermo che **la riduzione del servizio** deliberata dai competenti organi accademici costituisce per l'università giustificato motivo di recesso

5. L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

3. Art. 1 D.L. 2/2004 convertito con modificazioni in legge 63/2004 *Ex lettori di madre lingua straniera*

1. In esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in data 26 giugno 2001 nella causa C-212/99, **ai collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera delle Università degli studi della Basilicata, di Milano, di Palermo, di Pisa, La Sapienza di Roma e de L'Orientale di Napoli**, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, abrogato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, è **attribuito, proporzionalmente all'impegno orario assolto, tenendo conto che l'impegno pieno corrisponde a 500 ore, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con effetto dalla data di prima assunzione, fatti salvi eventuali trattamenti più favorevoli**; tale equiparazione è disposta ai soli fini economici ed esclude l'esercizio da parte dei predetti collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera, di qualsiasi funzione docente.(1)

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 10.000.000 per l'anno 2004, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

1. CCNL 1994/1997 (siglato il 21.5.1996) – art. 51

- c. 1 – Definizioni delle mansioni (collaborazione all'apprendimento delle lingue straniere per attività di didattica, compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori, elaborazione ed aggiornamento del materiale didattico).
- c. 2 – Previste assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per 3 anni.
- c. 3 – Trattamento economico costituito da fondamentale e integrativo di ateneo. Gli incrementi previsti dal rinnovo del CCNL non riassorbono il trattamento integrativo.
- c. 4 – Trattamento fondamentale £. 22.000.000 (euro 11.362,05) per 500 ore. L'assunzione può avvenire anche per un numero di ore superiore o inferiore alle 500 ore e, comunque, a non meno di 250, fermo restando il valore dell'importo orario.
- c. 5 – Il trattamento economico può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di ateneo in relazione alla produttività e all'esperienza acquisita.
- c. 6 – I contratti collettivi hanno durata quadriennale e restano efficaci sino all'approvazione del successivo.
- c. 7 – L'orario è stabilito dal responsabile della formazione linguistica.
- c. 8 – I CEL possono esercitare altre prestazioni di lavoro previa comunicazione all'amministrazione.

- c. 9 – Le amministrazioni possono recedere dal rapporto di lavoro per riduzione dell'attività di formazione linguistica.
- c. 10 – Si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico amministrativo part time.
- c. 11 – Per il CEL già in servizio, la differenza tra il trattamento in godimento e quello di cui al c. 4, calcolato su base oraria, costituisce il trattamento integrativo di cui al c. 5.

2. Biennio economico 1996/1997 (siglato il 5.9.1996) art. 7

Incremento trattamento fondamentale:

1.1.1996	£. 22.500.000	(euro 11.620,28)
1.11.1996	£. 23.250.000	(euro 12.007,62)
1.7.1997	£. 23.750.000	(euro 12.265,85)

3. CCNL 1998/2001 (siglato il 9.8.2000) – art. 52

In apposita sequenza contrattuale, sarà ridefinito il trattamento giuridico ed economico dei CEL.

4. Biennio economico 2000/2001 (siglato il 13.5.2003) – art. 22

- c. 2 – Rideterminazione trattamento economico in euro 13.066 (per 500 ore)
- c. 3 – “In sede di contrattazione integrativa di ateneo verrà data applicazione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26.1.2001 nella causa C-212/99, relativa agli “ex lettori di lingua straniera” rientranti in tale sentenza attraverso la definizione di una struttura retributiva per la categoria dei CEL”. I CEL in servizio hanno diritto ad una riserva di posti nelle ctg. D ed EP dell'area tecnica che le università potranno coprire nel periodo di 5 anni dall'1.1.2003.
- c. 4 – “Ai fini dell'applicazione del comma 3, si considera come decorrenza iniziale dell'anzianità per gli ex lettori, la data di stipula del primo contratto di lavoro ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 382/1980 e/o come CEL ex art. 4 L 236/1995 8 o precedenti normative) presso atenei italiani, a condizioni dell'esito positivo delle verifiche annuali ex art.4 della stessa legge 236/1995”.

Modifica alla tabella del CCNL 9.8.2000 – Le attività strumentali di supporto all'apprendimento linguistico sono attribuite all'area tecnica nella ctg. C, D ed EP.

5. CCNL 2002/2005 (siglato il 27.1.2005) – art. 32

Rideterminazione trattamento economico in euro 13.806,15 (per 500 ore) dall'1.1.2002.

6. CCNL 2004/2005 (siglato 28.03.2006)– art. 7

Rideterminazione trattamento economico in euro 14.068,47 dall'1.1.2004 e in euro 14.506,12 dall'1.2.2005.

COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI

L'art. 28 del DPR 382/80 individuava la figura del lettore e la possibilità per le Università di "assumere" per effettive esigenze di esercitazioni relative ai corsi di lingua lettori di madre lingua straniera.

Contratti di diritto privato annuali rinnovabili per un massimo di cinque anni consecutivi.

Il Ministero della Pubblica Istruzione dava direttive perché tali rapporti venissero attivati con contratti di lavoro autonomo e di prestazione di opera intellettuale ex art. 2222 c.c..

Il contenzioso nato ha portato nelle varie preture italiane ad una linea giurisprudenziale costante che ha visto definire il rapporto come un rapporto di lavoro subordinato se pur di diritto privato e a termine. Il termine quinquennale era poi stato dichiarato incostituzionale per infondatezza.

Condanne per gli Atenei ai versamenti contributivi, al riconoscimento di ferie e tredicesima in linea con un rapporto di lavoro subordinato.

In tale situazione si innesta il D.L. 120/95 convertito con modifiche nella legge 236/95 in cui si prevede che le Università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue mediante apposite strutture di Ateneo e a tal fine possono assumere con le risorse disponibili nei propri bilanci "collaboratori ed esperti linguistici" di lingua madre in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni e di idonea qualificazione e competenza con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o indeterminato.

La norma, inoltre, prevedeva l'obbligo prioritario di assumere i titolari dei contratti di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80.

Resta una figura che svolge una funzione didattica limitata ad agevolare l'apprendimento delle lingue anche attraverso la gestione di laboratori didattici e elaborazione ed aggiornamento di materiale didattico.

Sono stati quindi inseriti nel CCNL già del 94 che ha disciplinato il loro trattamento economico e il suo incremento in relazione alla produttività ed esperienza acquisita.

In seguito, le condizioni di impiego dei lettori di lingua straniera hanno formato oggetto di numerose vertenze innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee, e di particolare interesse è la causa C-212/99, conclusa con sentenza 26 giugno 2001. La Corte di Giustizia, in tale pronuncia, ha dichiarato la violazione dell'Italia degli obblighi che le incombono in forza delle disposizioni del Trattato CE poiché non ha assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori, divenuti collaboratori ed esperti linguistici, da parte di sei Atenei (Università della Basilicata, Università di Milano, Università di Palermo, Università di Pisa, Università di Roma "La sapienza" e Istituto Universitario Orientale di Napoli), riconoscimento invece garantito alla generalità dei lavoratori nazionali.

In seguito a tale condanna la Commissione ha chiesto all'Italia di dare adempimento alla sentenza sopra citata, e da ultimo, con parere motivato del 30 aprile 2003, le ha concesso un termine di 2 mesi dalla notifica dello stesso, per adottare gli strumenti necessari.

Lo Stato italiano, quindi, ha emanato il D.L. 14/01/04 n. 2 convertito in L. 63/04 che all'art. 1 attribuisce ai lettori delle Università contro cui era stata promossa la causa C.212-99, un trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito dalla data dell'assunzione, fatti salvi trattamenti più favorevoli.

La Commissione, non ritenendo adeguato tale provvedimento, ha presentato, il 4 marzo 2004, ricorso alla Corte di Giustizia chiedendo l'accertamento del persistente inadempimento dell'Italia nei confronti della sentenza del 26 giugno 2001 e il pagamento di una penale giornaliera.

La Corte, con sentenza 18 luglio 2006, ha dichiarato che il quadro normativo stabilito dal D.L. 2/2004 è da ritenersi corretto e che l'ingiunzione della penalità richiesta dalla Commissione non si giustifica dal momento che, dalla documentazione dettagliata fornita dallo stato italiano e dalle Università interessate, non si evincono elementi sufficienti a dimostrare la persistenza dell'inadempimento.

L'Italia è, invece, stata condannata alle spese per non avere assicurato il riconoscimento dei diritti quesiti agli ex lettori di lingua straniera alla data di scadenza del termine impartito nel parere motivato della Commissione del 30 aprile 2003 (2 mesi dalla notifica dello stesso).

La sentenza in esame ha, quindi, aver affermato l'adeguatezza dei parametri previsti dal D.L. 4/2004 per la ricostruzione della carriera degli ex lettori nei sei Atenei coinvolti.

Importante è porre in evidenza la posizione assunta dalla Corte di Cassazione sezione Lavoro la quale, nelle sentenze nn. 21856/2004 e 5909/2005, ha esteso l'ambito di applicazione del decreto legge, in particolare affermando che: " la delimitazione del campo di applicazione di tale nuova normativa alle università specificatamente indicate non può interferire sul valore di ulteriore fonte di diritto comunitario che deve essere attribuito alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ed in particolare alla citata sentenza del 26 giugno 2001, in causa C. 212-99, che la normativa stessa

intende eseguire. Pertanto, il trattamento spettante secondo questa disciplina deve essere riconosciuto a tutti gli appartenenti alla categoria dei "collaboratori linguistici, ex lettori di madre lingua straniera" ancorché dipendenti da università diverse da quelle contemplate" (Cass. n. 5909/2005).

Il contenzioso aperto dai lettori è molto sfaccettato anche se essenzialmente concentrato su aspetti economici (riconoscimento di trattamento stipendiale dei ricercatori a tempo pieno, ovvero degli associati etc.).

Discorso a sé merita, proprio perchè incide sullo stato giuridico dei lettori, la questione concernente la partecipazione dei Collaboratori ed esperti linguisti ai bandi di supplenze. Con sentenza 20 novembre 1997 la Corte di Giustizia, causa C 90/96, a seguito della domanda pregiudiziale proposta dal Tar Veneto (nella vertenza Davide Petrie e altri contro Università di Verona e Camilla Bettoni), ha affermato che " gli art.5 e 48.2 del trattato Cee non ostano ad una normativa nazionale che riservi unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori confermati la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario, escludendo i lettori di lingua straniera, a meno che l'accesso alle supplenze sia consentito ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento universitario non avvenga mediante concorsi pubblici e le cui competenze didattiche e scientifiche non siano soggette ad una valutazione analoga a quella prescritta per i ricercatori, mentre i lettori di lingua straniera che fruirebbero, in base al diritto nazionale, dello stesso status e svolgerebbero funzioni equivalenti sarebbero esclusi da tali supplenze". A fronte di tale provvedimento il Tar Veneto, con sentenza 12 aprile 1999 n. 456, passata in giudicato, ha dichiarato l'illegittimità del diniego di supplenze d'insegnamento opposto agli ex lettori di lingua straniera dell'Università degli studi di

Verona. Secondo il giudice amministrativo, infatti, avendo la Corte Costituzionale, con sentenza n. 284 del 1987, equiparato i lettori agli assistenti universitari per l'ammissione al giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori, analoga equiparazione deve essere compiuta con riferimento alla possibilità di accesso alle supplenze universitarie.

La Commissione europea con nota 13/12/2005 ha invitato, quindi, lo stato italiano a presentare osservazioni, entro due mesi, in merito all'applicazione da parte delle autorità competenti della sentenza del TAR Veneto (provvedimento basato sulla sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia europea 20 novembre 1997), riservandosi il diritto di emettere il parere motivato previsto ai sensi dell'art 226 Trattato Ce.

Il MUR, con le note 28 giugno 2006 e 2 agosto 2006, ha poi invitato gli Atenei al fine di non incorrere in ulteriore contenzioso con la Corte di Giustizia "predisporre ogni atto di competenza idoneo a precisare che i collaboratori ed esperti linguisti hanno diritto a partecipare ai concorsi per l'affidamento di supplenze".

Un orientamento opposto a quello espresso da I Tara Veneto è invece emerso dal Tar Sicilia, sezione prima, che, con sentenza n. 1206 del 2005, ha respinto la richiesta di annullare un bando dell'Università degli Studi di Palermo per il conferimento di affidamenti/supplenze per non aver contemplato tra i destinatari di esso gli ex lettori. La diversità di funzioni e compiti affidati ai lettori rispetto a quelli assegnati ai ricercatori e alle figure equiparate vale secondo il giudice amministrativo "ad escludere – stante la carenza dell'elemento afferente all'identità di funzioni prestate – qualsiasi contrarietà della normativa di riferimento al diritto comunitario".